

III. — I disegni di legge sui contratti agrari.

Disegno Sonnino del 1893 e suo carattere. — Disegno della Commissione reale 1893-94, redatto dall'on. Chimirri e sue tendenze. — Disegno del Ministero d'agricoltura, gennaio 1894, e relazione e disegno Faina, compilati per incarico dello stesso Ministero, nel febbraio 1894, ed esame di quest'ultimo disegno. — Disegno Sonnino del 13 dicembre 1900 e sue relazioni coi precedenti disegni. — Determinanti economico-sociali di questi disegni e del loro carattere sociale.

Il primo disegno di legge, quello che dette l'inizio a tutti i successivi, è il disegno compilato dall'on. Sonnino nel 1893 e che, in parte, servì di traccia per la discussione della prima Commissione reale (1). Esso è limitato, come sappiamo, alle sole sette provincie siciliane e si propone di regolare determinati contratti in determinate condizioni di estensione, di colture e di lavoro: d'onde la sua precisione e la sua forza vincolatrice.

Nei terreni nudi dati a coltivare a *cereali* o a *civaie* — è detto nell'art. 1 — con contratti di fitto in generi o con patti di partecipazione al prodotto (*terratici* o *metaterie*), della superficie *non superiore a 10 ettari*, il *contadino coltivatore* avrà diritto ad ottenere dal proprietario o dall'affittuario (*gabeloto*), nonostante qualunque diverso patto e non oltre un massimo numericamente precisato, i semi che occorrono alle singole coltivazioni e i *soccorsi* o anticipazioni che sono necessari durante l'anno pel sostentamento suo o della famiglia.

È nullo (art. 2), in tali condizioni, ogni patto che imponga la restituzione d'una quantità maggiore della prestata. Nella mezzadria ecc. la quantità da restituirsi deve prelevarsi dalla massa indivisa del raccolto. Nullo (art. 3.) per le anticipazioni o prestiti l'interesse superiore al 6,25 per cento (pratica siciliana, cioè un tumulo di *addito* per ogni *salma* prestata).

È negata al locatore (art. 4), sempre nelle condizioni all'art. 1., ogni azione contro il coltivatore per una quota del raccolto che superi la metà del prodotto totale, salvo cinque casi di restituzione o compensi per cose e per circostanze ben determinate.

(1) Nei citati verbali della Commissione pei contratti agrari nel 1893-1894; pagg. 191 e seguenti. — Dalle ricerche fatte negli atti della Camera dei deputati, per l'anno 1893, non ci risulta che il disegno Sonnino sia stato presentato alla Camera.